

**STATUTO DELLA FONDAZIONE DENOMINATA
"LA PANNOCCHIA ONLUS" – CODROIPO (UD)**

SOMMARIO:

CAP. 1 – FORMA GIURIDICA, DENOMINAZIONE, SEDE SOCIALE, FILIALI E DURATA

ART. 1 - COSTITUZIONE

ART. 2 - SEDE

ART. 3 - DURATA

CAP. 2 – SCOPO E OGGETTO DI ATTIVITÀ DELLA FONDAZIONE

ART. 4 - SCOPO

ART. 5 - ATTIVITÀ

CAP. 3 – PATRIMONIO

ART. 6 – BENI COSTITUENTI IL PATRIMONIO

CAP. 4 – ORGANI

ART. 7 – ORGANI DELLA FONDAZIONE

ART. 8 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 9 – PRESIDENTE

ART. 10 – COMITATO DEI PARTECIPANTI

ART. 11 – COMITATO SCIENTIFICO

CAP. 5 – L'ESERCIZIO FINANZIARIO

ART. 12 - DURATA

ART. 13 - UTILI

CAP. 6 – ESERCIZIO DI ATTIVITÀ ECONOMICHE

ART. 14 – ATTIVITÀ CONNESSE

CAP. 7 – MODIFICA STATUTO DELLA FONDAZIONE

ART. 15 - QUORUM

CAP. 8 – SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 16 – DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

CAP. 9 – DIMISSIONI ED ESCLUSIONE

ART. 17 – DIMISSIONI - PROCEDURA

ART. 18 – ESCLUSIONE – CAUSE E PROCEDURA

CAP. 10 – COMPENSI

ART. 19 - DIVIETI

CAP. 11 –DISPOSIZIONI FINALI

ART. 20 - VINCOLI IMPOSTI AGLI AMMINISTRATORI

ART. 21 – RINVIO

CAP. 1 – FORMA GIURIDICA, DENOMINAZIONE, SEDE SOCIALE, FILIALI E DURATA

ART. 1 - COSTITUZIONE

Su iniziativa dell'Associazione "LA PANNOCCHIA" onlus d'ora in poi denominata "Fondatrice"

è costituita la Fondazione "LA PANNOCCHIA onlus".

La denominazione della "Fondazione "LA PANNOCCHIA onlus" è riportata in qualsiasi segno distintivo utilizzato per lo svolgimento dell'attività e in qualunque comunicazione rivolta al pubblico.

ART. 2 - SEDE

La sede della Fondazione si stabilisce in Codroipo (UD).

ART. 3 - DURATA

1. La Fondazione ha durata illimitata.

CAP. 2 – SCOPO E OGGETTO DI ATTIVITÀ DELLA FONDAZIONE

ART. 4 - SCOPO

1. La Fondazione, che non persegue fini di lucro, ha come scopo quello di favorire il processo di inclusione sociale e di tutela dei diritti delle persone con disabilità e dei relativi nuclei familiari, garantendo loro pari dignità e qualità di vita.
2. La Fondazione intende promuovere attività volte al sostegno e ad una migliore qualità di vita delle persone con disabilità e delle loro famiglie.
3. La Fondazione, con il costante coinvolgimento delle famiglie e delle persone con disabilità nella progettazione del proprio modello di vita futuro, si propone di offrire elementi di “garanzia di continuità” rispetto a quanto dalla famiglia stessa realizzato per il momento in cui la persona con disabilità rimarrà priva di adeguata assistenza da parte del nucleo d’origine.
4. La Fondazione intende promuovere, attivare e/o svolgere attività di assistenza sociale o socio sanitaria a favore di persone con disabilità e delle loro famiglie, al fine di garantirne la migliore qualità di vita.
5. La Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e l'azione è ispirata ai principi di bene comune, mutualità e cooperazione, con particolare attenzione alle finalità perseguite dalla Fondatrice.
6. Le scelte di impiego, la configurazione dell'organizzazione delle attività e la destinazione dei risultati eventualmente conseguiti saranno ispirati da tali principi.
7. La Fondazione opererà affinché le proprie risorse umane e finanziarie si sommino alle capacità espresse dai soggetti pubblici e privati operanti a favore della Fondatrice.
8. Tra le finalità cura inoltre:
 - lo sviluppo, il mantenimento e la gestione dei rapporti con gli enti pubblici locali e nazionali, le Aziende per l’Assistenza Sanitaria e gli altri Enti del Terzo Settore;
 - la promozione di iniziative tendenti a sensibilizzare alle attività realizzate dalla Fondatrice;
 - le attività di supporto, anche professionale ed economico, alla Fondatrice.
9. Nel pieno rispetto delle predette finalità la Fondazione seguirà, per quanto compatibili con la propria *mission*, le linee-guida adottate dalla Fondatrice.
10. Tali finalità potranno essere perseguite direttamente tramite la promozione, il sostegno e la realizzazione dei progetti approvati dalla Fondazione ovvero indirettamente attraverso iniziative ed attività di beneficenza a favore di persone fisiche svantaggiate o di Enti del Terzo Settore o di enti pubblici eroganti servizi nei confronti della collettività le cui finalità siano compatibili con quelle della Fondazione.
11. Per il raggiungimento dei propri fini la Fondazione può collaborare, anche in regime convenzionale, con enti pubblici e privati; può aderire ad organismi regionali, nazionali ed internazionali che

perseguono scopi analoghi.

12. Per accompagnare la propria crescita la Fondazione si potrà avvalere del contributo di rappresentanti del mondo non profit al fine di orientare l'attività di solidarietà e sviluppo.

ART. 5 - ATTIVITÀ

1. Alla realizzazione di detto scopo non lucrativo e di utilità sociale e nel pieno rispetto del principio di sussidiarietà la Fondazione provvederà con ogni idonea attività tra cui:
 - a. promozione e tutela dei diritti delle persone con disabilità così come sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità ratificata dal Parlamento italiano con legge n. 18 del 3 marzo 2009;
 - b. elaborazione, insieme ai servizi territoriali competenti, del progetto di vita personalizzato individuando l'insieme di strumenti giuridici, sanitari e assistenziali maggiormente idonei a tutelare e realizzare le autonomie e le aspirazioni della persona con disabilità;
 - c. promozione, elaborazione e realizzazione di progetti di residenzialità e avvio di sperimentazioni innovative di vita autonoma in preparazione ad un progressivo distacco della persona con disabilità dal contesto familiare;
 - d. promozione e diffusione della "cultura della protezione giuridica" con attività di consulenza, formazione e possibile apertura di spazi di ascolto e di informazione;
 - e. assunzione di incarichi di protezione giuridica di cui al titolo XII del libro primo del codice civile quali amministrazione di sostegno, tutela e curatela o di incarichi fiduciari nell'interesse di persone con disabilità;
 - f. promozione, divulgazione e qualificazione delle attività della Fondazione anche organizzando seminari, corsi, momenti formativi o attività ludiche, collaborando in ricerche scientifiche e istituendo borse di studio.
2. Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà svolgere attività strumentali, accessorie e connesse quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a. attività di ricerca, orientamento e selezione del personale;
 - b. curare attività editoriale sia mediante la stampa dei risultati di studi e ricerche proprie sia mediante l'edizione di opere dei terzi;
 - c. compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, bancarie, finanziarie che gli amministratori riterranno utili; assumere interessenze e partecipazioni in Fondazioni o imprese aventi oggetto analogo o affine; richiedere sovvenzioni, contributi, mutui; prestare fidejussioni ed avalli a favore di terzi;
 - d. stipulare ogni opportuno atto o contratto anche per il finanziamento delle operazioni deliberate tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di mutui a breve o a lungo termine, l'acquisto di immobili in proprietà o in diritto di superficie; la stipula di convenzioni di qualsiasi genere con enti pubblici o privati anche trascrivibili nei pubblici registri, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
 - e. la Fondazione potrà ricorrere a strumenti di finanza alternativa come la raccolta di capitale tramite portali on-line (crowdfunding) e al fundraising;
 - f. favorire anche mediante sovvenzioni lo sviluppo di associazioni, fondazioni, istituzioni ed enti che operino per fini simili a quelli della Fondazione o tali da facilitare alla Fondazione stessa il raggiungimento dei suoi fini.
3. Le eventuali operazioni finanziarie sono ammissibili purché strumentali al conseguimento

- dell'oggetto effettuate in via occasionale e non prevalente e non nei confronti del pubblico.
4. Sempre svolgendo l'attività verso le categorie svantaggiate potrà:
 - a. prestare servizi rivolti agli utenti della Fondatrice;
 - b. promuovere servizi di informazione e di documentazione;
 - c. svolgere attività di supporto alla Fondatrice;
 - d. organizzare corsi di aggiornamento, specializzazione e perfezionamento di lavoratori svantaggiati non occupati finalizzati all'inserimento nel mondo del lavoro;
 - e. organizzare attività di sostegno nonché corsi di formazione o specializzazione diretta a sviluppare le competenze delle persone;
 - f. promuovere ed organizzare progetti per il Servizio Civile Nazionale.
 5. La Fondazione potrà fornire qualsiasi tipo di servizi connessi allo scopo istituzionale.
 6. In via subordinata all'attività principale di cui sopra, e pertanto senza carattere di prevalenza, la Fondazione con deliberazione degli organi statutariamente competenti può compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari e immobiliari nonché svolgere tutte quelle attività connesse a quelle sopra indicate sempreché necessarie o utili alla realizzazione dell'oggetto sociale.
 7. Pertanto, a tal fine, la Fondazione può partecipare a Enti, fondazioni o altre istituzioni, contrarre finanziamenti e mutui con Istituti e Aziende di Credito.
 8. La Fondazione intende beneficiare di tutte le agevolazioni finanziarie, contributive e fiscali previste dalla legislazione vigente sia regionale sia nazionale sia comunitaria in favore della Fondazione.

CAP. 3 – PATRIMONIO

ART. 6 – BENI COSTITUENTI IL PATRIMONIO

1. Per garantire il funzionamento della Fondazione stessa, il suo patrimonio viene assicurato dal patrimonio presente al momento di efficacia della costituzione come indicato nell'atto costitutivo e attraverso ulteriori eventuali incrementi deliberati dai suoi organi sociali.
2. Il patrimonio è costituito:
 - dai beni immobili, dai valori mobiliari e dalle somme conferite a titolo di liberalità o comunque donate dai fondatori;
 - dai beni immobili e mobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo nonché da elargizioni o contributi da parte di enti e privati, purché i beni immobili e mobili, le elargizioni e i contributi di cui sopra siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio ai fini di cui all'art. 4;
 - dalle somme derivanti dai redditi prodotti.

CAP. 4 – ORGANI

ART. 7 – ORGANI DELLA FONDAZIONE

1. Gli organi della Fondazione sono:
 - Consiglio di Amministrazione
 - Presidente
 - Comitato dei Partecipanti (se previsto)

- Comitato Scientifico

ART. 8 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione assicura la realizzazione dello scopo e degli obiettivi della Fondazione, provvede all'ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione esercitando le seguenti attribuzioni:
 - a) Stabilisce la strategia generale e i programmi della Fondazione;
 - b) Approva il bilancio di esercizio e il documento di previsione economica;
 - c) Nomina il sindaco ovvero i membri del Collegio sindacale (se previsto);
 - d) Stabilisce la sede e l'istituzione di filiali;
 - e) Pone in essere gli atti giuridici nel nome e per conto della Fondazione;
 - f) Approva l'organigramma del personale della Fondazione;
 - g) Esegue qualunque altra attribuzione prevista dalla legge o dallo statuto;
 - h) Dota i membri del consiglio di amministrazione di idonee coperture assicurative atte a garantirne la responsabilità civile verso terzi e l'assistenza legale;
 - i) Istituisce mediante delibera il Comitato dei Partecipanti;
 - j) Delibera l'ammissione a membri del Comitato dei partecipanti;
 - k) Indica il numero e nomina i componenti del comitato scientifico.
2. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri compreso il Presidente della Fondatrice che ne è membro di diritto (o suo delegato scelto tra i componenti del Consiglio Direttivo della Fondatrice).
3. La maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione è nominata dal Consiglio Direttivo della Fondatrice; i restanti dal Comitato dei Partecipanti con il voto favorevole della maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti dello stesso.
4. Il Consiglio di Amministrazione sceglie tra i suoi componenti il Presidente ed il Vice Presidente.
5. Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più amministratori delegati a cui attribuire compiti di gestione dell'ordinaria amministrazione.
6. Il Consiglio di Amministrazione è convocato almeno due volte l'anno dal Presidente:
 - entro il mese di novembre per approvare il documento di previsione economica;
 - entro il mese di aprile per approvare il bilancio di esercizio.
7. La convocazione deve essere effettuata senza obblighi di forma purché con mezzi idonei almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per l'adunanza.
8. In caso di necessità od urgenza (da motivare) la convocazione può avvenire 3 (tre) giorni prima della data fissata.
9. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza, nonché l'ordine del giorno.
10. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengono, di norma, nella sede della Fondazione.
11. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti.
12. Il Consiglio delibera a maggioranza dei votanti.
13. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente dell'adunanza.
14. Per le deliberazioni concernenti l'approvazione delle modifiche statutarie è richiesto il voto favorevole di almeno la metà più uno dei membri.
15. Delle adunanze del Consiglio è redatto verbale firmato dal Presidente del Consiglio medesimo.
16. Il Consiglio può cooptare con deliberazione unanime altri membri scelti per le loro qualità morali,

culturali e tecniche, fino ad un massimo di tre purché il numero dei membri vengano rispettate per proporzioni di cui al punto 3 del presente articolo.

17. Il Consiglio può istituire al suo interno un Consiglio ristretto con competenze fissate nell'atto che lo istituisce; può altresì istituire organi consultivi per singole materie di sua competenza.
18. Il Consiglio di Amministrazione resta in carica fino a revoca o dimissioni.
19. L'intero Consiglio di Amministrazione decade automaticamente in caso di cessazione dalla carica del Presidente della Fondatrice.
20. In questo caso la cessazione degli amministratori ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.
21. Gli amministratori sono rieleggibili.
22. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori gli altri provvedono a sostituirli.
23. Il consigliere subentrante dev'essere nominato dallo stesso organo (Consiglio direttivo della Fondatrice o Comitato dei Partecipanti) che aveva provveduto a nominare il membro decaduto.

Art. 9 – PRESIDENTE

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la legale rappresentanza della Fondazione nei confronti di terzi ed in giudizio, così come i singoli consiglieri delegati, se nominati, nei limiti dei loro poteri.
2. Il Presidente resta in carica tre anni ed è rieleggibile.
3. Il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.
4. In caso di assenza o impedimento del Presidente della Fondazione, il Vice Presidente lo sostituisce a tutti gli effetti.
5. Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione almeno due volte all'anno ed eventualmente quando ne sia stata fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei consiglieri.
6. Il Presidente può riunire le componenti della Fondazione in adunanza plenaria, momento di confronto e analisi in cui si incontrano tutte le componenti della Fondazione.
7. In occasione delle adunanze plenarie possono intervenire, oltre a tutte le categorie di membri della Fondazione, i rappresentanti degli Uffici e/o Delegazioni estere nonché osservatori di persone giuridiche private o pubbliche, Istituzioni o Enti italiani od esteri, che ne facciano richiesta alle rappresentanze della Fondazione nel loro Stato ovvero alla Fondazione medesima.

ART. 10 – COMITATO DEI PARTECIPANTI

1. Il Comitato dei Partecipanti è istituito mediante delibera dal Consiglio di Amministrazione ed è composto delle persone sia fisiche che giuridiche che, successivamente alla costituzione della Fondazione, chiedono di entrare a farne parte.
2. I candidati dovranno presentare domanda di ammissione al Consiglio di Amministrazione che delibera sulla richiesta.
3. L'ammissione è subordinata alla sottoscrizione di un apposito protocollo di impegno che vincola il candidato a contribuire all'equilibrio economico-finanziario e alla realizzazione degli scopi della Fondazione nella misura e nelle forme determinate dal Consiglio di Amministrazione.
4. Il Comitato dei Partecipanti formula pareri consultivi e proposte sulle attività, sui programmi e sugli obiettivi della Fondazione già delineati ovvero da individuarsi nonché sul bilancio e sul documento di

previsione economica.

5. Il Comitato dei Partecipanti può nominare fino a tre dei sette consiglieri del Consiglio Direttivo.
6. Il Comitato dei Partecipanti nella sua prima riunione elegge tra i suoi membri il Presidente e il Vice Presidente.
7. Il Comitato si riunisce almeno una volta l'anno ed è convocato dal Presidente dello stesso.
8. La riunione, presieduta dal Presidente, è valida con la presenza della metà più uno degli aventi diritto a parteciparvi e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
9. La delibera che determina parte dei componenti del Consiglio di Amministrazione è adottata con voto favorevole della maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti.
10. Il diritto di voto può essere esercitato anche mediante delega (max una delega).
11. Le riunioni possono avere luogo anche tramite video conferenza; il Presidente o il Vice Presidente delegato assicurano le formalità necessarie.

ART. 11 – COMITATO SCIENTIFICO

1. Il Comitato Scientifico contribuisce con apporto di idee alla guida culturale e morale della Fondazione.
2. Ha il compito di esercitare una funzione di verifica critica e di stimolo innovativo affinché l'impostazione ideale dell'Ente si aggiorni e progredisca.
3. I Membri vengono ammessi su delibera del Consiglio di Amministrazione.
4. Il Comitato Scientifico nella sua prima riunione elegge tra i suoi membri il Presidente ed il Vice Presidente.
5. Il Comitato si riunisce ogniqualvolta il suo Presidente ritenga utile convocarlo; la convocazione è obbligatoria quando venga richiesta dalla maggioranza dei membri del Comitato.

CAP. 5 – L'ESERCIZIO FINANZIARIO

ART. 12 - DURATA

1. L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e finisce il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il documento di previsione economica per l'anno successivo ed entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di esercizio dell'anno precedente.

ART. 13 - UTILI

1. Gli eventuali utili dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse oppure accantonati a tal fine.
2. E' fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione.

CAP. 6 – ESERCIZIO DI ATTIVITÀ ECONOMICHE

ART. 14 – ATTIVITÀ CONNESSE

1. La Fondazione può svolgere tutte le attività connesse o accessorie a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse e purché non incompatibili con la sua natura di Fondazione, realizzate nei limiti consentiti dalla legge.

2. È fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

CAP. 7 – MODIFICA STATUTO DELLA FONDAZIONE

ART. 15 - QUORUM

1. Lo statuto della Fondazione può essere modificato dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto dei quorum costitutivi e deliberativi previsti e nelle condizioni di forma, di pubblicazione ed autorizzazione previste dalla legge.

CAP. 8 – SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 16 – DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

1. In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa il patrimonio verrà devoluto ad altri enti che operano per il raggiungimento di scopi analoghi a quelli istituzionali o a fini di pubblica utilità.
2. Sono ammesse, in ogni caso, altre diverse destinazioni dei beni residui se imposte dalla legge.
3. La Fondazione, sentito il Comitato dei Partecipanti, può fondersi o comunque confluire anche previo scioglimento in o con altri enti che perseguono gli stessi fini per conseguire più efficacemente gli scopi istituzionali.

CAP. 9 – DIMISSIONI ED ESCLUSIONE

ART. 17 – DIMISSIONI - PROCEDURA

1. Il diritto alle dimissioni dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Scientifico e del Comitato dei Partecipanti è esercitato mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata. La comunicazione deve contenere l'indicazione delle generalità del partecipante recedente nonché del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.
2. Qualora il dimissionario abbia assunto impegni tali che permangano anche posteriormente all'avvenuto recesso, questi dovranno essere assolti regolarmente.
3. Eventuali quote versate prima delle dimissioni non potranno essere rimborsate.

ART. 18 – ESCLUSIONE – CAUSE E PROCEDURA

1. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare in qualunque momento l'esclusione del componente del Comitato dei Partecipanti o del Comitato Scientifico quando:
 - a. sia stato messo in liquidazione, dichiarato fallito o sottoposto ad altre procedure concorsuali e, se persona fisica, sia stato dichiarato interdetto, inabilitato o abbia riportato condanne che comportino interdizione anche temporanea dai pubblici uffici;
 - b. non abbia provveduto, nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, al versamento dei contributi richiesti nonostante la diffida ad adempiere;
 - c. si renda inadempiente verso la Fondazione per le obbligazioni da questa assunte su richiesta del componente del Comitato in suo nome e per suo conto;
 - d. non abbia partecipato per tre sedute consecutive, senza giustificato motivo, alle sedute del Comitato;

- e. non abbia rispettato qualsivoglia altro obbligo contratto nei confronti della Fondazione;
 - f. abbia compiuto atti costituenti gravi inosservanze delle disposizioni del presente Statuto, del Regolamento interno se adottato e delle deliberazioni degli organi della Fondazione o non sia più in grado di partecipare al conseguimento degli scopi e degli interessi della Fondazione;
 - g. abbia interessi in conflitto con quelli della Fondazione.
2. L' esclusione deve essere comunicata per lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata al componente del Comitato entro 30 (trenta) giorni dalla decisione e deve contenere le motivazioni.
 3. Avverso alla decisione di esclusione, il componente del Comitato ha 30 (trenta) giorni per proporre motivata opposizione al Consiglio di Amministrazione.
 4. Qualora il componente del Comitato abbia assunto impegni tali che permangano anche posteriormente all'avvenuta esclusione, questi dovranno essere assolti regolarmente.
 5. Eventuali quote versate prima dell'esclusione non potranno essere rimborsate.

CAP. 10 – COMPENSI

ART. 19 - DIVIETI

1. I componenti degli organi societari non possono ricevere compensi ad alcun titolo. Tutte le prestazioni da essi fornite hanno natura gratuita.

CAP. 11 –DISPOSIZIONI FINALI

ART. 20 - VINCOLI IMPOSTI AGLI AMMINISTRATORI

1. È fatto espresso divieto per gli amministratori della Fondazione di:
 - a. dimettersi dalla carica senza preavviso: l'efficacia delle dimissioni decorre dopo 20 (venti) giorni dalla ricezione della comunicazione da parte del Presidente del Consiglio di Amministrazione (o del Vice Presidente se le dimissioni riguardano il Presidente) salvo che tutti gli altri membri del Consiglio di Amministrazione rinuncino a detto termine;
 - b. dimostrare mala fede nei documenti prodotti per il pubblico, comunicare dati irreali sulla situazione economica della Fondazione, nascondere in mala fede totalmente o parzialmente la situazione reale;
 - c. sottrarre una parte dell'attivo della Fondazione, mostrare debiti inesistenti o in caso di fallimento vendere una parte dell'attivo.

ART. 21 - RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme vigenti in tema di fondazioni di diritto privato.

VISTO: IL PRESIDENTE